

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno IX n. 2 - MAGGIO 2013 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 c. 1 Aut. GIPA/CI/2011

LA LETTERA DEL DIRETTORE

La pensione: miraggio o realtà?

Finestre d'uscita, deroghe, aspettative di vita, esodati, salvaguardati...! Capire se e quando si va in pensione e con quale importo, è un rompicapo! Quando ho iniziato a lavorare all'INAC, esaminare l'estratto contributivo del lavoratore, stabilire quando sarebbe andato in pensione e quanto avrebbe riscosso, era "relativamente" semplice. Per far quadrare i conti dello Stato, negli ultimi venti anni il legislatore si è inventato di tutto e di più. Oggi, per fare una consulenza sulla pensione si deve essere più

che competenti, avere adeguati strumenti informatici, e comunque si deve evidenziare al lavoratore che si tratta di ipotesi, che è indispensabile far certificare dagli enti previdenziali. Il caos normativo è iniziato nel 1992: il Governo Amato si inventò il blocco delle pensioni di anzianità. Poi sono arrivate le "finestre d'uscita" e "l'aggancio all'età" anche per la pensione di anzianità. La Riforma Dini, che ha introdotto il sistema contributivo, i vari "scaloni, scalini e deroghe", e l'aspettativa di vita, complicò anco-

ra di più il quadro normativo. Da ultimo la Riforma Fornero: umida delle lacrime (!) della Ministro, fradicia delle lacrime dei lavoratori! Abbiamo imparato il termine "esodati", una parte dei lavoratori compromessi dalla Riforma. Chi sono gli esodati? Sono ex lavoratori che si sono licenziati contando di avere la pensione in termini precisi, ritrovandosi la certezza di non avere più il lavoro e l'incertezza su quando andranno in pensione. Quanti sono? 30mila? 300mila?! un milione?!? Questo il poco edificante rimpallo tra Ministero, Inps e Sindacati. Il problema vero è sempre lo stesso: quanti soldi servono, e soprattutto dove si trovano. Non possiamo più limitarci alla consulenza, dobbiamo fare proposte. Grazie al supporto della Cia, la nostra organizzazione promotrice, e sfruttando l'occasione di "Inac in piazza per te", abbiamo chiesto ed ottenuto l'abolizione delle finestre di uscita. Nell'edizione dello scorso anno abbiamo proposto un "patto generazionale": l'affiancamento fra lavoratore anziano e giovane apprendista per risolvere anche una parte della crescente disoccupazione. Quest'anno proponiamo la petizione per l'abolizione dell'aggancio dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, non più motivato dai vigenti requisiti di età, di per sé già molto rigidi. Venite a firmare la petizione presso i nostri uffici: la pensione si allontana, facciamo qualcosa perché non diventi un miraggio!!!

Corrado Franci,
direttore generale Inac

"Inac in Piazza per Te"

Confermato il successo della manifestazione

Durante la giornata avviata la petizione popolare per abrogare l'aggancio dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. L'11 maggio scorso si è svolta la settima edizione della manifestazione "Inac in piazza per Te", appuntamento che il patronato INAC dedica ogni anno per incontrare i cittadini nelle piazze di tutte le provincie italiane, per fornire informazioni, chiarimenti e sostegno concreto sui complessi temi previdenziali ed assistenziali. Il tema ricorrente è quello relativo al sistema pensionistico, che negli ultimi venti anni ha visto frequenti interventi volti ad allontanare sempre di più l'età pensionabile. La forte crisi economico-finanziaria e l'andamento demografico che classifica l'Italia tra i paesi a più forte invecchiamento della popolazione, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente ed in modo radicale, mettendo a punto la riforma più severa d'Europa, e che ha proiettato ancora più in avanti l'età pensionabile. Tutto ciò senza abrogare le precedenti disposizioni che avevano previsto l'aggancio del requisito anagrafico all'accresciuta aspettativa di vita, introdotte con lo scopo di elevare gradualmente l'età pensionabile. Dopo l'ultima riforma Monti-Fornero ed il drastico aumento del requisito anagrafico, l'INAC ha ritenuto che un simile meccanismo, non abbia più ragione di esistere. Il suo mantenimento continua a spostare senza

alcun limite, il momento del pensionamento, creando ingiustizia ed incertezza negli aventi diritto. Se l'aspettativa di vita dovesse andare oltre i 90 anni, l'età pensionabile potrebbe andare oltre i 75 anni, con ricadute negative sia in ambito sociale che lavorativo. Alla luce di queste considerazioni l'INAC, che da oltre 40 anni è vicino ai cittadini per la tutela dei Diritti sociali, ha ritenuto di dover promuovere una "petizione popolare" per chiedere l'abrogazione di questo meccanismo, inaccettabile ed iniquo. Prima di avviare la raccolta di firme, l'iniziativa è stata divulgata tra i parlamentari italiani, che il 9 maggio scorso, hanno potuto confrontarsi con i dirigenti dell'INAC e della Confederazione Italiana Agricoltori, quale organizzazione promotrice, presenti con un gazebo davanti alla Camera dei Deputati. La raccolta di firme, avviata l'11 maggio con lo slogan: **"La riforma allontana la pensione, NO all'aggancio all'aspettativa di vita"**, ha ricevuto l'adesione di numerosi cittadini. Le sottoscrizioni, sempre più numerose, continuano ad essere raccolte presso le 500 sedi INAC dislocate sul territorio. Chiediamo la tua firma affinché la proposta, che sarà presentata al Consiglio dei Ministri, sia sostenuta dalla più ampia volontà popolare.

Carla Donnini
Presidente Patronato Inac

Salve le pensioni con 15 anni di contributi al 1992

I "quindicenni" tirano un sospiro di sollievo!

Confermato il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, per i lavoratori discontinui e precari Dipendenti ed autonomi, possono andare in pensione di vecchiaia se hanno almeno 15 anni di contributi (anziché 20).

(continua a pagina 2)

Vedove e vedovi inabili, Inpdap

Diritto agli Anf

I titolari di pensione di reversibilità o pensione indiretta dell'Inpdap, hanno diritto alla maggiorazione della pensione se sono inabili, e rispettano determinati limiti di reddito. L'inabilità viene accertata dalla Commissione medica periferica, dato che non è sufficiente l'invalidità civile totale o l'accompagnamento accertato dalla Commissione medica dell'Asl. Il diritto si prescrive nel limite di 5 anni. Spetta anche agli eredi del pensionato deceduto. Il patronato INAC è a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria. Gli indirizzi sono a pagina 8. SR

L'Inps e l'Inail non inviano i CUD

Sono documenti necessari non solo per la Dichiarazione dei redditi

I contribuenti che hanno percepito la pensione o un'indennità dall'Inps (disoccupazione, maternità, ecc.) o dall'Inail (infortunio, ecc.) devono richiedere il modello riepilogativo di quanto incassato e delle conseguenti ritenute fiscali. Il modello CUD è indispensabile per la redazione della dichiarazione dei redditi, ma anche per l'Isce, e per molti altri adempimenti. Se viene richiesto tramite il patronato INAC potremo verificare la corretta erogazione della pensione o dell'indennità. Spesso infatti, scopriamo che gli Istituti hanno erogato meno di quanto spettante al contribuente. MB

Pensione nel comparto SCUOLA

Domande entro il 30 giugno

Il personale scolastico, compreso quello amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico pratici, per andare in pensione il primo settembre, devono presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. La domanda deve essere inviata on line tramite il canale telematico previsto per la scuola. L'invio on

line delle dimissioni tramite il sito del Miur entro il 5 febbraio, non è sufficiente per avere la pensione. Per questi adempimenti gli interessati possono gratuitamente rivolgersi all'INAC (gli uffici sono a pagina 8). Gli uffici provinciali scolastici dovranno inviare i dati relativi alle retribuzioni ed ai periodi lavorativi dei pensionandi, entro specifiche scadenze fissate dal Miur. Contestualmente, devono consegnare i prospetti cartacei alla sede Inpdap competente. SR

Totalizzazione e cumulo

Cosa sono, a cosa servono

Con la **totalizzazione** il lavoratore può ottenere un'unica pensione utilizzando periodi contributivi versati in gestioni previdenziali diverse, senza necessità di ricongiungerli pagando spesso cifre importanti. Per utilizzare la totalizzazione il contribuente non deve essere già titolare di pensione a carico di una gestione utilizzata per la pensione.

(continua a pagina 3)

Pensione anticipata

La penalizzazione sugli importi

La recente (ennesima) Riforma delle pensioni, ha innalzato il requisito contributivo minimo necessario per conseguire la pensione di anzianità, che adesso si chiama "anticipata". Saranno le donne a perfezionare per prime il diritto alla pensione con le nuove norme.

(continua a pagina 2)

Errata corrige. Alcuni lettori c'hanno segnalato che a pagina 6 di Diritti Sociali 1/2013, alcuni articoli non sono stati adeguatamente impaginati (è saltata la griglia che li raggruppava). Chiediamo scusa per il disagio.

Esodati: il decreto per i 55 mila salvaguardati

Recuperati anche i salvaguardati esclusi

In un recente messaggio l'Inps ha fornito chiarimenti operativi in merito alla salvaguardia dei lavoratori esodati, che pur possedendo i requisiti per accedere alle provvidenze previste dal decreto di giugno 2012, non vi hanno trovato posto. I suddetti lavoratori potranno essere tutelati con il secondo provvedimento, c.d. "Salvaguardia dei 55 mila", e dal decreto attuativo dell'8 ottobre 2012. Ai 55mila lavoratori salvaguardati si applicheranno i requisiti di accesso alla pensione precedenti all'entrata in vigore della Riforma delle pensioni contenuta nel decreto Salva Italia. Il decreto regolamenta le modalità di attuazione della salvaguardia prevedendo procedure per aziende e lavoratori interessati:

- 40mila lavoratori in mobilità sulla base di accordi stipulati entro il 31/12/2011, ma che hanno cessato di lavorare dopo il 4/12/2011, e che raggiungono i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità;
- 7.400 lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi in base ad accordi stipulati prima del 4/12/2011 e che perfezionano il requisito pensionistico entro il 2014;
- 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 in base ad accordi collettivi o individuali e non si sono più rioccupati;
- 1.600 lavoratori titolari di prestazioni previdenziali a carico di Fondi di solidarietà

Saranno le sedi Inps locali a riesaminare le posizioni dei lavoratori in mobilità, di quelli a carico dei Fondi di solidarietà, degli autorizzati ai contributi volontari, vagliando tutti i requisiti necessari all'inclusione nella salvaguardia prevista dalla legge 135/2012. I lavoratori cessati, le cui domande di beneficio sono state accolte dalle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del Lavoro, e che tuttavia sono stati esclusi dal primo gruppo dei 65mila, devono ripresentare la domanda, entro il 21 maggio 2013. **Lucia Ciccaglione**

Baby sitter e asili nido

Un aiuto concreto alle neo-mamme lavoratrici

Le neo-mamme possono usufruire, in alternativa al congedo parentale, di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, o di contributi per il pagamento di asili nido accreditati, pubblici o privati. L'importo del contributo è di € 300 mensili, e può essere erogato per un massimo di 6 mesi entro gli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatoria. Possono beneficiarne le madri, anche adottive o affidatarie, dipendenti o iscritte alla Gestione separata, per i bambini

già nati (o entrati in famiglia), o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla data di scadenza del Bando. Il Bando con le modalità di presentazione delle domande è di prossima pubblicazione sul sito dell'Inps.

L'Istituto provvederà a comporre una graduatoria delle lavoratrici ammesse al beneficio tenendo conto del reddito del nucleo familiare come da dichiarazione ISEE.

AL

Collaboratori a progetto

Nuova indennità "una tantum"

Cambiano i requisiti per i collaboratori a progetto disoccupati, per ottenere l'indennità "una tantum". L'indennità è concessa ai collaboratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps, che nell'anno precedente la domanda hanno avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi, operando con un solo committente e con un reddito lordo non superiore a € 20mila, derivante dall'attività di collaborazione. Il collaboratore deve avere accreditato nella Gestione separata almeno una mensilità nell'anno di presentazione della domanda, ed almeno 4 mensilità nell'anno precedente. Per il periodo 2013/2015 le mensilità sono ridotte a 3. La domanda per la prestazione va presentata all'Inps entro il 31 dicembre. Il termine è prorogato al 31 gennaio dell'anno successivo nel caso in cui la mensilità accreditata ricada nel mese di dicembre. L'importo della prestazione è calcolato in percentuale sul reddito percepito. Per il triennio 2013-2015 è pari al 7% del reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contributi. **AL**

(segue dalla prima)

Salve le pensioni con 15 anni di contributi al 1992

I "quindicenni" tirano un sospiro di sollievo!

A questi soggetti si applica comunque l'elevazione dell'età pensionabile prevista dalla recente Riforma: nel 2013 per i dipendenti 66 anni e 3 mesi per gli uomini, 62 anni e 3 mesi per le donne. Possono accedere alla pensione di vecchiaia, con un'anzianità contributiva di 15 anni:

- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
- lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31/12/1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti che possono far valere al 31/12/1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni che, anche se incrementati delle settimane comprese dal 1/01/1993, fino al compimento dell'età pensionabile, non arriverebbero a maturare 20 anni di contributi.

Inac Nazionale

(segue dalla prima)

Pensione anticipata

La penalizzazione sugli importi

Entro il prossimo giugno, infatti, potranno andare in pensione le lavoratrici che non avevano maturato i 40 anni al 31/12/2011, per le quali, nel 2013, sono richiesti 41 anni e cinque mesi di contributi. Per gli uomini i requisiti sono maggiorati di un anno. La pensione anticipata è basata solo sui contributi versati e non sul raggiungimento di un'età pensionabile minima. Se la pensione

viene ottenuta ad un'età inferiore a 62 anni, sono previste penalizzazioni sull'importo. La riduzione è dell'1% se si anticipa la pensione di un anno rispetto ai 62 richiesti, del 2% se si anticipa di due anni, ed un ulteriore 2% per ogni anno di anticipo oltre i primi due. Il taglio interviene solo sulla quota calcolata con il sistema retributivo, cioè sui periodi contributivi accreditati fino al 1995 (misto)

o al 2011 (ex retributivo). La riduzione non sarà applicata ai lavoratori che maturano il nuovo requisito contributivo entro il 2017, ma solo se l'intera contribuzione accreditata derivi da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione, riscatto per contributi omessi (figurativi). **CL**

Richiedi il **modello CUD** ed il **certificato di pensione** tramite il patronato **INAC** (gli indirizzi sono a pagina 8),

potremo valutare se la pensione è stata liquidata correttamente

Se occorre potremo estrarre dagli archivi previdenziali l'**estratto contributivo** e valuteremo insieme a te se è possibile beneficiare di una delle maggiorazioni sociali o integrazioni della pensione di cui qui sotto facciamo un breve resoconto. Ed è tutto **GRATUITO**

Non perdere tempo, vieni all'INAC, il diritto agli arretrati ha termini di prescrizione molto ridotti.

Vedove e vedovi inabili

Sulla pensione di reversibilità derivante da quella liquidata al defunto coniuge, se ex dipendente privato o pubblico, possono spettare gli assegni familiari anche se il componente la famiglia è la sola vedova/vedovo. Il diritto alla prestazione è legato a precisi limiti di reddito. L'inabilità deve essere certificata dall'ASL se l'interessato è gestito dall'Inps, mentre se è gestito dall'Inpdap deve essere riconosciuta dall'apposita Commissione e comprensiva di diritto all'accompagnamento. Gli assegni familiari vengono concessi su richiesta dell'interessato dalla data di riconoscimento dell'inabilità, e comunque nella prescrizione quinquennale. Spetta anche agli eredi del pensionato deceduto.

Ex lavoratori dipendenti

Se negli ultimi anni precedenti alla pensione e fino a tutto il 2004, il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazione, è possibile che l'Istituto previdenziale erogatore della pensione non l'abbia liquidata correttamente. Più lunghi sono i periodi, maggiore è il danno per il pensionato. Se il pensionato ha avuto periodi di malattia o di cassa inte-

grazione ad integrazione, ed al momento della richiesta di pensione non ha chiesto all'Inps di tenerne conto, l'Istituto non l'ha considerata nelle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione. Per i periodi di "non lavoro" (disoccupazione, malattia, infortunio) l'Inps in genere considera le sole retribuzioni ordinarie, senza considerare le gratifiche o le indennità previste dai contratti (tredicesima, e/o la quattordicesima, indennità per ferie non godute, ecc.). Per i periodi di mobilità invece, l'Istituto non ha tenuto conto degli scatti e degli adeguamenti retributivi contrattualmente previsti. Dal ricalcolo, riliquidazione e conseguente aumento della pensione, potranno spettare anche gli arretrati.

Pensionati e servizio militare

Il periodo di servizio militare deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole al contribuente. In certi casi l'Inps, liquidando la pensione, non ha attribuito correttamente il periodo. La rideterminazione dell'importo pensionistico interessa i pensionati, o i loro eredi, che hanno contributi accreditati in gestioni contributive diverse, ad esempio, hanno svolto inizialmente l'at-

tività di lavoro dipendente e successivamente autonomo, oppure commerciante e poi artigiano, o artigiano e poi coltivatore diretto, e viceversa. E' possibile richiedere la riliquidazione della pensione anche dai titolari della reversibilità del lavoratore che rispondeva ai requisiti di cui sopra. Il beneficio economico scatta con gli arretrati.

Lavoro dopo la pensione

I contributi accreditati dopo la pensione possono essere utilizzati per aumentare la pensione stessa o per ottenerne una nuova. Il supplemento è un aumento della pensione già liquidata, calcolato in base ai contributi che sono stati versati dopo il pensionamento. Talvolta bastano poche settimane di contributi per avere qualche euro in più al mese. La pensione supplementare, invece, è una pensione, che può essere liquidata ad un pensionato che ha accreditato contributi in una gestione previdenziale diversa da quella che ha originato la prima pensione. In entrambi i casi si tratta di un nuovo trattamento economico nelle tasche del pensionato, e decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

DZ

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Con un recente e corposo messaggio l'Inps è intervenuto per chiarire numerosi aspetti collegati alla recente Riforma del sistema pensionistico.

Pensione di vecchiaia in deroga per le donne

Le donne interessate dalla disposizione sono esclusivamente quelle del settore privato, che hanno maturato 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il 2012: possono andare in pensione al compimento del 64° anno di età, oltre il periodo dell'aspettativa di vita. Per usufruire della deroga le lavoratrici devono svolgere l'attività di lavoro dipendente al 28/12/2011, anche se prima o dopo hanno versato contributi nelle gestioni previdenziali autonome. La lavoratrice che a questa data non è occupata, non può rientrare nella deroga, mentre si può applicare a coloro che sono state sospese dal lavoro (se ad esempio sono in cassa integrazione).



Pensione anticipata in deroga per uomini

Altra deroga per l'uscita a 64 anni di età (più aspettativa di vita), riguarda i lavoratori che maturano

un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 2012 e che avrebbero maturato la pensione di anzianità con il sistema delle quote: quota 96 per i dipendenti con almeno 60 anni di età; quota 97 per gli autonomi con almeno 61 anni di età. Anche questi lavoratori devono essere impegnati quali dipendenti al 28/12/2011, anche se prima o dopo risultano avere contributi versati nelle gestioni previdenziali degli autonomi. Non possono rientrare nella deroga se non sono occupati alla predetta data, mentre si può applicare a coloro che sono stati sospesi dal lavoro (se ad esempio sono in cassa integrazione). Anche questa deroga non può essere applicata ai lavoratori del pubblico impiego.

Soggetti che accedono alla pensione con il metodo contributivo

I lavoratori che accedono alla pensione con il sistema contributivo continuano ad usufruire dei periodi di accredito figurativo per le seguenti casistiche: assenza dal lavoro per assistenza ai figli fino al 6° anno di età e fino al limite di 160 giorni per ciascun figlio; assenza dal lavoro per assistere figli dal 6° anno, coniuge o genitori conviventi in possesso del riconoscimento della Legge 104/92, per un totale di 25 giorni all'anno e nel limite massimo di 24 mesi. Può essere riconosciuto alla lavoratrice richiedente la vecchiaia un anticipo sul requisito di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi, in alternativa al calcolo del trattamento pensionistico con un moltiplicatore molto più favorevole. Dal 2012 l'anticipo di queste lavoratrici madri viene rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'ultima Riforma.

Possono optare per il sistema contributivo, tutti coloro che non avevano raggiunto 18 anni di contributi entro il 1995. La facoltà di opzione viene esercitata al momento del pensionamento. L'Inps deve effettuare il doppio calcolo, contributivo e misto, per dare la possibilità al lavoratore di scegliere

re. L'accettazione dell'opzione è irrevocabile.

I requisiti per ottenere la pensione contributiva entro il 2011

- 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini, con almeno 5 anni di contributi effettivi di lavoro;
- 40 anni di contributi versati, senza considerare i versamenti volontari, senza limiti di età e moltiplicando per 1,5 i contributi versati prima del diciottesimo anno di età;
- 35 anni di contributi oltre il requisito anagrafico (raggiungimento delle quote).

Se la pensione viene richiesta da un soggetto che ha meno di 65 anni, l'importo deve raggiungere almeno l'importo di 1,2 volte quello dell'assegno sociale. L'accesso alla pensione segue le regole delle finestre di 12 o 18 mesi a secondo della gestione, dipendenti o autonomi.

Computo nella Gestione separata di periodi maturati in altre forme pensionistiche

I contribuenti che rispettano i requisiti per la pensione dal 2012, possono accedere al computo di questa gestione per il diritto alla pensione, conteggiando i periodi non coincidenti per il diritto e coincidenti per la misura, accreditati in altre gestioni previdenziali (dipendenti o autonomi ed altre forme di previdenza esclusive o sostitutive). E' necessario avere almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo, se il diritto viene raggiunto entro il 2011, visto che dal 2012 occorrono almeno 20 anni di contributi.

Opzione contributiva per le donne. Regime sperimentale

Entro il 2015 le lavoratrici possono andare in pensione se hanno almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le dipendenti, 58 per le autonome, a condizione che scelgano il sistema contributivo. La pensione verrà erogata tenendo conto delle finestre di uscita di 12 o 18 mesi, che devono comunque collocarsi entro il 2015. Sono escluse da tale regime le donne che rispondono ai requisiti di anzianità o vecchiaia vigenti fino al 2011, oltre alle lavoratrici interessate dalla salvaguardia.

Pensione anticipata senza penalizzazione

I lavoratori che ottengono la pensione anticipata avendo meno di 62 anni di età, dal 2018 avranno un taglio della pensione dell'1% per ogni anno di anticipo, che sale al 2% per ogni anno ulteriore rispetto a due. Questa disposizione non viene applicata a chi ottiene la medesima pensione entro il 2017, ma solo se l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, maternità ob-

(segue dalla prima)

Totalizzazione e cumulo Cosa sono, a cosa servono

I periodi da utilizzare non devono essere coincidenti, e per ogni gestione che viene utilizzata deve essere preso l'intero periodo. L'ultima Riforma del sistema pensionistico ha soppresso il limite minimo di 3 anni, rendendo possibile utilizzare i contributi accreditati anche se di poche settimane. Chi ha presentata la domanda di pensione in totalizzazione nel 2011 o nel 2012, può trovarsi in queste condizioni:

a) domanda di pensione con i requisiti da febbraio 2012, si considerano tutti i contributi accreditati, anche se inferiori a 3 anni. Per l'inizio della decorrenza della finestra di uscita, che rimane in essere per la pensione in totalizzazione, si deve attendere il mese di perfezionamento dei requisiti;

b) per chi matura il requisito entro gennaio 2012, e deve utilizzare periodi contributivi inferiori a 3 anni, la decorrenza della pensione sarà dopo 18 mesi per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, 19 mesi per la pensione di anzianità in totalizzazione, da gennaio 2012, a condizione che siano maturati i requisiti richiesti per il diritto alla pensione in totalizzazione.

Il **cumulo** interessa i lavoratori a cui si applica il sistema contributivo, cioè a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 e per gli optanti per questo sistema, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, e misto. Non possono avvalersene i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo retributivo. Il lavoratore che ha contributi in diverse gestioni previdenziali, può cumularli per raggiungere il requisito minimo contributivo necessario per ottenere la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. **DZ**

bligatorio, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione, riscatto art. 13 legge n.1338/62.

Pensione supplementare e supplementi di pensione

Dal 2012 anche per ottenere la pensione supplementare, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili: 66 anni e 3 mesi per gli uomini, 62anni e 3 mesi per le donne, ed adeguando sempre l'uscita agli incrementi della speranza di vita. Anche la liquidazione dei supplementi di pensione decorrenti dal 2012 risente dei nuovi requisiti anagrafici: è necessario attendere 2 anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia o dal precedente supplemento, oppure 5 anni senza limiti di età.

DZ

Nuova social card sperimentale

La parola ai comuni

Il Ministero del Lavoro ha registrato alla Corte dei Conti il decreto che dà il via alla sperimentazione della nuova **social card**, destinata a contrastare la povertà minorile a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. Sono interessate le città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. La sperimentazione durerà un anno. La carta è a disposizione dei Comuni, che dovranno realizzare un progetto di presa in carico per il nucleo familiare beneficiario. Il beneficio sarà calcolato sulla base dei componenti il nucleo familiare, e potrà arrivare a un importo mensile di circa € 400 per le famiglie con 5 o più componenti. **CT**

Nuovi permessi di paternità

Nuovi congedi obbligatori e facoltativi per i neo papà, lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno avuto una nascita, adozione o affidamento a partire dal primo gennaio. I padri hanno diritto al congedo obbligatorio di un giorno ed al congedo facoltativo di due giorni, retribuiti al 100% a carico dell'Inps. Detti congedi possono essere richiesti entro il 5° mese di vita del bambino, o entro il quinto mese di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni. I due giorni di congedo facoltativo spettano al padre lavoratore se la madre in congedo di maternità anticipa il termine del congedo post-partum per un numero di giorni (1 o 2), pari a quelli richiesti dal padre. **AL**

Prepensionamenti

Una via d'uscita per i lavoratori a carico delle aziende

La Riforma del lavoro ha stabilito che le aziende con più di 15 dipendenti possono incentivare l'uscita dal lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione. La disposizione, tesa a contrastare la crisi occupazionale ed a favorire il lavoro giovanile, è indirizzata ai soggetti a cui mancano non più di 4 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, o per quella anticipata. Le uscite sono realizzate attraverso intese sindacali e validate dall'Inps. Il datore di lavoro, a copertura dei costi dello "scivolo", versa mensilmente all'Inps un importo pari al trattamento di pensione che il lavoratore ha maturato fino a quel momento (che l'Istituto versa poi al lavoratore), ed i contributi figurativi necessari a raggiungere i requisiti minimi per la pensione. Al raggiungimento dei requisiti di pensione, la quota già percepita è incrementata da quella coperta da contribuzione figurativa. Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni sono di prossima pubblicazione in una circolare dell'Inps. **AL**



Figlio maggiorenne che potrebbe essere indipendentemente economicamente

Legittima la revoca dell'assegno di mantenimento

Recentemente la Corte di Cassazione civile ha accolto la richiesta di un padre, di essere esonerato dal mantenimento della figlia laureata ormai trentasettenne. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato. La Cassazione nella sentenza in oggetto ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in quanto l'età della figlia e gli studi conseguiti lasciano ipotizzare che essa abbia rifiutato offerte di lavoro non ritenendole pienamente rispondenti alle sue aspirazioni.

Irene Mariotti

Parquet flottanti

Aliquota Iva e detrazione 55%

Devono scontare l'aliquota Iva ordinaria del 21% i parquet flottanti, montati senza l'uso di collanti, in quanto non rientrano nel novero dei cosiddetti "beni finiti". Solo questi ultimi sono interessati dall'aliquota Iva agevolata al 10%: ascensori, montacarichi, infissi, sanitari, prodotti per impianti idrici, elettrici e a gas. Per il parquet è possibile però fruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti.

Giampiero Piccarolo

Beni concessi in godimento a soci e familiari

I beni dell'impresa concessi gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, ai soci o ai familiari dell'imprenditore, possono avere un peso di imposte importante sia per il contribuente che per l'impresa. L'utilizzatore del bene deve assoggettare a tassazione quale reddito diverso, la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo stabilito per la concessione in godimento di beni dell'impresa. In capo a quest'ultima viene affermata l'indeducibilità dal reddito di impresa dei costi relativi ai beni concessi in godimento. Il contribuente o l'impresa, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai beni in questione. Il termine per l'invio della comunicazione relativa al 2011 è stato prorogato al 15 ottobre 2013. L'Agenzia delle entrate si è però dimenticata di prorogare anche la scadenza ordinaria di tale comunicazione, previsto al 31 marzo di ogni anno.

Irene Mariotti

Accertamento fiscale

Indagine bancaria anche sui conti dei familiari

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della verifica anche dei conti correnti bancari di soci e familiari di lavoratori autonomi sotto accertamento fiscale.

I riscontri delle indagini penali su sospetta evasione possono essere utilizzati anche senza autorizzazione della Procura. Per l'accertamento fiscale l'Amm.ne finanziaria può:

- utilizzare la documentazione

bancaria acquisita dalla Guardia di finanza a carico di terze persone;

- imputare a reddito d'impresa le movimentazioni bancarie di soci e persone collegate;
- imputare a reddito d'impresa i prelievi bancari effettuati da soci sui propri conti;
- considerare "fittizia" l'interposizione di una persona per trarvasare i ricavi della società.

Paolo Bendia

Impianto fotovoltaico

Spese detraibili al 36 o 50%

Per usufruire della detrazione Irpef del 36% per le spese di installazione dell'impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica, lo stesso deve essere essenzialmente funzionale alle necessità energetiche

dell'abitazione (illuminazione, alimentazione degli elettrodomestici, ecc.). Il contribuente deve conservare le abilitazioni amministrative richieste dalle leggi e regolamenti edilizi. Se non sono disposti titoli abilitativi, è necessaria

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per la misura della detrazione si veda lo specifico articolo in queste pagine. La detrazione non è fruibile quando la cessione di energia elettrica prodotta in eccesso rappresenta un

attività commerciale, circostanza che si verifica per gli impianti fotovoltaici non posti a servizio dell'abitazione o con potenza superiori a 20 Kw.

Barbara Di Vetta

BENEFICI PRIMA CASA

Vincolo della residenza entro 18 mesi dal rogito

Il contribuente che non trasferisce entro 18 mesi dall'acquisto della prima casa la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, non beneficia delle agevolazioni fiscali. A nulla serve giustificare il ritardo con motivi relativi a lungaggini burocratiche. Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza. Nel caso specifico, l'Amm.ne finanziaria ha accertato una maggiore imposta nei confronti di un cittadino straniero che non aveva trasferito la residenza nella casa acquistata entro 18 mesi. Il contribuente giustificava il man-

cato trasferimento della residenza nell'abitazione dove già svolgeva l'attività professionale di consulente teatrale, con la lentezza delle pratiche dovute al suo status di extracomunitario. Per la Corte di Cassazione la lentezza delle pratiche burocratiche non giustificano il ritardo del trasferimento, per fruire dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa è determinante la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato).

Paolo Bendia

Le agevolazioni fiscali per i disabili

Le agevolazioni per il settore auto

Sono riconosciute ai contribuenti:

- a) non vedenti;
- b) sordi;
- c) disabili con un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, compresi i disabili affetti da pluriamputazioni), che comporta una limitazione permanente della capacità di deambulazione;
- d) disabili che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

In quest'ultimo caso il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19% del costo sostenuto, calcolato su una spesa massima di € 18.075,99. Spetta una sola volta per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. È possibile ottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Quando ai fini della detrazione non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia di spesa di €

18.075,99 vale solo per il costo di acquisto del veicolo. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo.

Claudio Superchi

Agevolazioni fiscali prima casa

L'acquisto da altro beneficiario porta ad imprevedibili conseguenze

L'acquirente di un immobile deve essere molto prudente nel caso in cui il venditore abbia già beneficiato delle agevolazioni fiscali prima casa. Se quest'ultimo rivende l'immobile entro 5 dall'acquisto senza poi effettuare entro un anno dalla vendita, l'acquisto di una nuova abitazione, decadrà dal beneficio fiscale, e sarà costretto a versare all'Erario la differenza dell'imposta maggiorata delle sanzioni e degli interessi. L'obbligazione tributaria a carico al venditore però, è garantita da un privilegio dello Stato sull'immobile, che secondo la Direzione regionale delle entrate della Toscana, comporta, in caso di inadempimento da parte del venditore, il diritto alla rivalsa dello Stato sull'immobile stesso. Il contribuente nuovo acquirente potrebbe quindi trovarsi di fronte ad un'azione di recupero da parte dell'Erario, con grave danno nei suoi confronti. Il privilegio decade dopo 5 anni dall'atto agevolato. In fase di acquisto di un immobile è consigliabile verificare se il venditore ha usufruito dell'agevolazione in commento, ed in questa ipotesi accertare il periodo trascorso dalla registrazione dell'atto di compravendita. Nel caso in cui non siano ancora trascorsi 5 anni, è consigliabile richiedere al venditore idonee garanzie, come ad esempio la consegna di un assegno pari all'importo che questi dovrebbe versare all'Erario in caso di mancato riacquisto dell'abitazione entro l'anno. L'assegno potrà essere restituito una volta ottenuta una dichiarazione di avvenuto rogito notarile entro un anno, di una nuova abitazione.

Irene Mariotti

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il decreto "crescita bis" ha riaperto i termini per rivalutare i valori di terreni edificabili ed agricoli, e le partecipazioni societarie, qualificate e non. La rivalutazione avviene tramite il versamento di un'imposta sostitutiva. Il valore rivalutato, certificato da apposita perizia giurata e depositata in tribunale, viene così riconosciuto, ai fini fiscali, assunto come base per la determinazione di eventuali plusvalenze in caso di cessione. Per accedere alla rivalutazione i suddetti beni devono essere posseduti alla data del 01/01/2013 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali; entro il 30/6/2013 deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate, 2% per le partecipazioni non qualificate. I dati inerenti la rivalutazione devono poi essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Irene Mariotti

IMU e Irpef

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Come il lettore saprà certamente, dal 2012 in tutti i comuni si applica l'IMU sugli immobili. L'Imposta sostituisce l'ICI, e l'Irpef e relative addizionali per la componente immobiliare che riguarda i beni non locati. In pratica, se sull'immobile è dovuta l'IMU non è dovuta l'Irpef a condizione che lo stesso immobile non sia concesso in affitto. Con una recente circolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che se l'immobile è stato locato solo per una parte dell'anno, l'esclusione dall'Irpef si applica in proporzione al periodo in cui l'immobile non è stato locato. Tale esclusione non si verifica per il reddito agrario, redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario e redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires (società di capitali, etc.). In tutte queste eventualità, sul reddito fondiario sono dovute le imposte dirette.

Barbara Di Vetta

IMU

La competenza sui quesiti dei contribuenti e dei comuni

L'Agenzia delle entrate se ne lava le mani. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente, l'Agenzia ha affermato che l'interpretazione delle norme che disciplinano l'IMU spetta solo ai comuni, dal momento che ad essi sono demandate le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta. Quindi, il cittadino che necessita di chiarimenti sull'applicazione della norma istitutiva dell'Imposta e dei regolamenti comunali che ne disciplinano l'applicazione, deve rivolgere le proprie istanze direttamente al Comune interessato.

Irene Mariotti



IMU e casa coniugale

Con la separazione l'Imposta la deve l'assegnatario

Con una recente risoluzione il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in tema di assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali. Ai soli fini Imu è previsto che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Quindi in presenza di coniugi separati, l'assegnatario della casa di abitazione sarà obbligato al pagamento dell'IMU per il suo intero ammontare. Il diritto di abitazione del coniuge assegnatario, che si ricorda avere natura di diritto personale di godimento e non reale, opera solo nel caso in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro quota del coniuge non assegnatario. *Irene Mariotti*

Versamenti e dichiarazioni IMU

Si cambia di nuovo!

Nuove regole (e scadenze) per l'IMU. Il decreto "sblocca debiti della Pubblica Amministrazione" ha completamente modificato le regole inerenti la determinazione di quanto deve essere pagato in acconto ed a saldo IMU. La prima rata, con scadenza 17 giugno, deve calcolata in base alle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune e pubblicate in internet entro il 16 maggio 2013. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il versamento deve essere pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti l'anno precedente. La seconda rata, con scadenza il 16

dicembre, deve essere calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate e pubblicate su internet dal Comune, entro il 16 novembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il contribuente deve applicare quanto deliberato dal Comune entro il 16 maggio, oppure, quanto deliberato per il 2012. Per quanto riguarda la dichiarazione IMU, il citato decreto ha stabilito che la scadenza ordinaria per la presentazione non è più entro 90 giorni dall'evento dichiarativo (cambio di destinazione, locazioni, ecc.), ma è il 30 di giugno. *Irene Mariotti*

Dichiarazione dei redditi

Necessario il ricalcolo degli acconti 2013 per terreni

La legge di stabilità 2013 dispone che per il triennio 2013-2015, ai soli fini delle imposte sui redditi, il reddito dominicale ed agrario devono essere rivalutati del 15%. Tale rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla già stabilita rivalutazione: 80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario. Qualora si tratti di terreni agricoli o di terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps, la rivalutazione è del 5%. Per i terreni assoggettati ad IMU, non affittati, e posseduti da soggetti Irpef, la rivalutazione del reddito dominicale non ha effetti, visto che l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali. Le suddette disposizioni, pur avendo effetto dal 2013, devono essere tenute in considerazione per il calcolo degli acconti Irpef ed addizionali dovuti per il 2013. *Irene Mariotti*

Detrazione 36 o 50%

La data del mutuo non incide sulla detrazione

Per determinare la misura della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (36% per i bonifici effettuati fino al 25 giugno 2012; 50% per quelli effettuati successivamente ed entro il prossimo 30 giugno), si deve fare riferimento alla data del bonifico, e non all'eventuale erogazione di somme per mutuo o finanziamento. La detrazione spetterà, quindi, nelle seguenti misure:

- 36% per le spese sostenute fino al 25/6/2012 nel limite massimo di spesa di € 48mila;
- 50% per le spese sostenute successivamente e fino al prossimo 30 giugno, nel limite massimo di spesa di € 96mila;
- 36% per le spese sostenute dall'1/7/2013 nel limite massimo di spesa di € 48mila.

Barbara Di Vetta

Oneri deducibili e detraibili

Le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate

Interpretazioni a tutto campo da parte dell'Agenzia delle entrate, raccolte in una circolare della quale riportiamo gli argomenti più importanti

Ristrutturazioni edilizie. E' possibile beneficiare della detrazione del 36% (ora 50% fino al 30 giugno), anche per i lavori iniziati nel 2011, anche se non è stata inviata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Per i lavori su parti comuni, il condomino può avere accesso alla detrazione anche se sprovvisto di parte della documentazione inerente: è sufficiente la certificazione dell'amministratore nella quale si attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, e di essere in possesso dei documenti originali. L'Agenzia ha anche affrontato il caso dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia compravenduto quando è ancora in corso l'agevolazione fiscale, e se nell'atto di compravendita non sono stati inseriti i riferimenti del caso. La detrazione residua spetta all'acquirente. In caso di trasferimento dell'immobile per decesso del proprietario, sono gli eredi a beneficiare della detrazione. Le stesse regole valgono per gli atti di trasferimento tra vivi, degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%). Sia per le spese effettuate nel 2011 che per gli anni precedenti non è più necessario indicare separatamente in fattura la spesa per manodopera.

Immobili storici. Dal 2012 il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo risultante dal confronto tra la rendita catastale effettiva dell'immobile, rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35% e rapportato alla percentuale di possesso.

Agevolazioni per i disabili. In caso di decesso del disabile che aveva acquistato un'auto, optando per la ripartizione del beneficio fiscale su 4 anni, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, potrà recuperare la parte del bonus non goduta portando in detrazione quanto spettante in unica soluzione.

Detrazioni per spese sanitarie. Detraibili le spese per l'acquisto di dispositivi medici presso le erboristerie a patto che dallo scontrino o dalla fattura risulti il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, e la descrizione del dispositivo medico acquistato. La marcatura CE su tali prodotti è sempre necessaria. Sono ammesse in detrazione anche le spese per prestazioni sanitarie effettuate da operatori iscritti alle professioni sanitarie riabilitative, anche in assenza di prescrizione medica. Non sono invece detraibili, le spese per l'iscrizione ad una palestra anche se accompagnate da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria. Tale attività, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, non è riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato, ma ad un ambito salutistico. Le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia sono deducibili se: il medico attesta la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile; sono eseguite da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione), in centri specializzati, ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Carichi di famiglia. Per i genitori non coniugati, nel caso in cui non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati, vale a dire al 50% o, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato. Tra coniugi separati la detrazione per il figlio che ha vissuto da minorenni con la madre e poi ha deciso di trasferirsi presso il padre, deve essere ripartita in equa misura. Superata la maggiore età, la convivenza con il genitore non è più paragonabile all'affidamento, pertanto la divisione va fatta al 50%, salvo diverso accordo tra i genitori. Chiarimenti anche per i coniugi che hanno figli avuti da precedenti unioni. Nell'ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore, non sia tale anche per l'altro genitore, l'ulteriore detrazione spetta per intero al primo genitore. *Paolo Bendia*

Detrazione per interventi edilizi

Detraibile la spesa per il professionista

Tutte le prestazioni professionali, comprese le consulenze, strettamente legate alla realizzazione di lavori di ristrutturazioni agevolabili, possono essere detratte in misura del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013), anche se il professionista che emette fattura non è iscritto ad Albi o Collegi.

Il contribuente può detrarre anche le consulenze per la divisioni degli interni, per la posizioni degli impianti, per la scelta dei materiali del pavimento o dei rivestimenti, ecc.. Le consulenze devono essere attinenti l'intervento edilizio o strettamente collegate alla sua realizzazione.

Barbara Di Vetta

Revisione periodica degli impianti di riscaldamento

Iva al 10%

Gli interventi di manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggetti ad aliquota agevolata pari al 10%, e non al 21%. Questo l'importante chiarimento dell'Agenzia delle entrate con una recente risoluzione. Il consumatore finale che ha corrisposto un maggior importo può:

- richiedere il rimborso dell'importo pagato in eccesso direttamente al prestatore del servizio (che a sua volta presenterà richiesta di rimborso Iva all'Amministrazione);
- richiedere il rimborso, in caso di rifiuto del prestatore del servizio, tramite il giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore). Prima di ricorrere a quest'ultima ipotesi, è consigliabile valutare l'entità dell'importo per il quale richiedere il rimborso, onde evitare che le spese da affrontare in sede di giudizio siano maggiori del risarcimento richiesto.

Barbara Di Vetta

Spese di intermediazioni immobiliare

Detrazione al 19%

E' possibile detrarre nella misura del 19% le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite massimo di € 1.000, in un unico anno d'imposta. Per beneficiare della detrazione l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'ac-

quisto. In presenza di più soggetti aventi diritto, la detrazione deve essere ripartita fra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Se il contribuente, già proprietario di un immobile acquistato con i benefici fiscali della prima casa, ne acquista un altro nel quale andrà ad abitare,

può detrarre la spesa dell'eventuale intermediazione del secondo acquisto. A supporto della detrazione è necessario conservare la fattura rilasciata dall'intermediario ed intestata agli acquirenti/beneficiari. *Barbara Di Vetta*

Tfr e indennità di buonuscita:

Dal 4 giugno solo domande on-line

Nuove modalità di presentazione delle istanze relative al riscatto di periodi o servizi ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR, per il personale dipendente della Pubblica amministrazione. È stata attivata la modalità di presentazione telematica delle istanze per:

1) il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita e TFR di periodi o servizi non coperti da contribuzione;

2) Il riconoscimento del servizio militare ai fini dell'indennità di buonuscita. Si tratta di domande che non sono presentate direttamente dai lavoratori, ma per il tramite dell'Amm.ne da cui dipendono, la quale provvede ad istruirle anche mediante verifica e certificazione dei periodi oggetto della richiesta di valutazione contributiva. Dal prossimo mese di giugno le Amm.ni dovranno trasmettere le domande esclusivamente in via telematica. *Lucia Ciccaglione*

Congedo straordinario retribuito

Computabilità ai fini dell'anzianità

Con una recente nota il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito un parere al Dipartimento per l'istruzione dell'università e della ricerca, in merito al congedo straordinario, per gli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio. Per il dicastero tali periodi sono validi ai fini pensionistici, ma non per la progressione economica, la quale di regola presuppone che l'attività lavorativa effettivamente svolta porti ad un arricchimento della professionalità ed a un miglioramento della capacità lavorativa del dipendente. Tale situazione non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio.

Lucia Ciccaglione

Approvata la riforma delle Casse

I professionisti avranno pensioni più care

Tra qualche anno molti professionisti conseguiranno la pensione di vecchiaia a 70 anni. Anche nel settore delle Casse private l'assegno di anzianità lascerà il posto a una prestazione che richiede comunque requisiti elevati (65 anni di età), e porta con sé penalizzazioni nell'importo, con il calcolo anche contributivo. Ritoccate anche in aumento le aliquote di contribuzione:

- Nessuna variazione sostanziale sui trattamenti assistenziali (invalidità, inabilità, inabilità temporanea);
- Innalzamento della contribuzione minima obbligatoria;
- Invariata la contribuzione soggettiva nella misura del 14,50%;
- possibilità di contribuire in modo facoltativo, per un minimo di € 180 l'anno, con un'aliquota sul reddito di almeno l'1%, fino ad un massimo dell'8,5%;
- contribuzione ridotta per i giovani iscritti con età fino a 35 anni, con un reddito al di sotto dello scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico (€ 43.750);
- obbligo di versamento del 50% della contribuzione minima anche da parte dei pensionati;
- retrocessione di una porzione del contributo integrativo;
- riconoscimento di una premialità per i giovani iscritti che raggiungeranno almeno 25 anni (anche non consecutivi) di anzianità contributiva;
- evoluzione della pensione di anzianità in pensione modulare, con la possibilità di andare in pensione a 63 anni con una riduzione percentuale del trattamento pensionistico ma con la possibilità di continuare a lavorare;
- innalzamento graduale dell'età minima pensionabile a 66 anni, e dell'anzianità contributiva minima a 35 anni.

Lucia Ciccaglione

Ex combattenti per Fondo poste

Attribuibili fino al 1998

All'atto del pensionamento spetta la maggiorazione stipendiale per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi, per gli ex combattenti, orfani e vedove di guerra o per infermità contratte durante il periodo di guerra o di prigionia. Il beneficio si applica ai dipendenti dello Stato, comprese le azien-

de municipalizzate, le amministrazioni con ordinamento autonomo, comparto scuola e magistrati. I dipendenti pubblici iscritti al fondo di quiescenza delle ex Poste italiane ne hanno diritto se dipendenti delle Poste prima della definitiva trasformazione in Spa, il 28/02/1998. SR

Forze armate, Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco

Da quest'anno scatta "l'aspettativa di vita"

La Riforma del sistema pensionistico ha previsto l'adozione di un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In attesa del Regolamento che gli enti devono emanare, l'Inps ha chiarito che al personale suddetto continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, ma a decorrere da quest'anno, sono comunque soggetti all'adeguamento per gli incrementi della speranza di vita. Di seguito i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti da quest'anno e fino alla fine del 2015.

Pensione di vecchiaia: si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).

Qualora il dipendente raggiunga il limite d'età previsto dalla qualifica o dal grado di appartenenza nel 2013, e non abbia in tale data maturato i requisiti previsti per

la pensione di anzianità, il requisito anagrafico per la vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Pensione anticipata: per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, l'accesso al pensionamento avviene solo in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età;
- 2) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni e 3 mesi;
- 3) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia raggiunta entro il 2011, e di almeno 53 anni e 3 mesi di età. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contributi, il trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per i requisiti maturati nel 2012, di 2 mesi per quelli maturati nel 2013, di 3 mesi per quelli maturati dal 2014.

Lucia Ciccaglione

Ex Enpals

Le prestazioni di invalidità

Ai fini del conseguimento delle prestazioni d'invalidità, invalidità specifica ed inabilità, sono richiesti un requisito soggettivo (che si differenzia a seconda della prestazione richiesta), e un requisito assicurativo (almeno 5 anni) e contributivo uguale per tutte.

Requisito contributivo. Varia secondo il gruppo di appartenenza del lavoratore:

- **gruppo A** = 1.600 contributi giornalieri, di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda;
- **gruppo B** = 1.300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda;
- **gruppo C** = 1.560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda.

Requisito soggettivo. Per le **pensioni d'invalidità** è necessario il riconoscimento dello stato d'invalidità ridotto in modo permanente a meno di un terzo; per la **pensione d'inabilità** riconoscimento dello stato d'inabilità per infermità fisica o mentale, che provochi un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La **pensione d'invalidità specifica**,

spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente. Per attività prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua, i mezzi necessari per il sostentamento. Le categorie professionali che possono richiedere la pensione d'invalidità specifica sono:

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori d'orchestra e sostituti;
- figuranti e indossatori;
- artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
- tesseristi e ballerini. Per queste due attività, valgono le stesse regole previste per l'assegno ordinario d'invalidità e per la pensione d'inabilità, salvo che lo stato d'invalidità, ovvero quello d'inabilità, devono essere imputabili a causa di servizio.

Lucia Ciccaglione

Pensione di vecchiaia Inpdap

Deroghe per i "quindicenni"

Per i dipendenti pubblici che dal 2012 accedono alla pensione di vecchiaia con il sistema misto, è sufficiente il requisito di 15 anni di contributi (e non 20) solo in due casi: se maturati entro il 1992, considerando i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e ricongiunzione, oppure se in possesso di un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra 1/1/1993 e la data di compimento dell'età di vecchiaia, non sarebbe possibile maturare il maggior requisito contributivo previsto dalla riforma Amato del 1992. SR

Riforma pensioni

I professionisti avranno pensioni più care

La Riforma previdenziale emanata dalla Cassa geometri, eleva l'età necessaria per ottenere la pensione con il sistema retributivo, a 70 anni, con innalzamento di un anno ogni sei mesi dal 2014 al 2019; è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con il calcolo misto, a 67 anni. Viene introdotta la pensione contributiva, con aumento graduale dell'età anagrafica ed in presenza di almeno 20 anni di contributi effettivi, ed a condizione che raggiunga un ammontare mensile non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. A prescindere dall'importo, la pensione contributiva potrà essere percepita a 70 anni, con almeno 5 anni di anzianità contributiva. La Riforma introduce anche la rivalutazione dei redditi al 75% con il rispetto del pro rata e non più al 100%. Per le pensioni superiori a € 1.500 mensili lordi è disposto il blocco della rivalutazione Istat per il biennio 2013-2014, mentre per quelle superiori a € 35mila annui lordi, il blocco proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019. Per i giovani professionisti viene introdotto l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva, ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.

Lucia Ciccaglione

Riduzione contributi per gli ultra65enni

Non spetta a tutti

Il pensionato ultrasessantacinquenne iscritto alla gestione previdenziale Inps come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante o coltivatore diretto/Iap) può chiedere la riduzione al 50% dell'importo dei contributi previdenziali. Dalla riduzione sono esclusi i pensionati Inpdap, ex Ipost, ex Enpals. Eventuali istanze già definite dall'Inps verranno rivedute e recuperate le riduzioni indebitamente applicate. SR

Congedo di paternità

Non applicabile ai dipendenti pubblici

Il congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore entro i 5 mesi di vita del bambino, non si applica ai dipendenti pubblici. In aggiunta al giorno in questione, il padre può usufruire di 2 giorni facoltativi anche non consecutivi sempre entro i primi 5 mesi, riducendo di 2 giorni il congedo facoltativo spettante alla madre. Il periodo facoltativo è a totale carico dell'Inps ed è retribuito al 100%. SR

Precari della scuola

Un insegnante precario di educazione fisica e sostegno, dopo alcune supplenze iniziate nel 2001 e ottenendo successivamente dei contratti a termine da settembre a giugno di ogni anno scolastico ripetitivamente dal 2005 in poi, ha proposto ricorso giudiziario per ottenere il riconoscimento del diritto dell'attività a tempo indeterminato. Il giudice del lavoro ha riconosciuto un maxi risarcimento di oltre € 150mila, giustificato dal fatto che le supplenze in realtà servivano a coprire posti vacanti e disponibili, pertanto il lavoratore aveva diritto a un contratto a tempo indeterminato. L'ingente somma è stata giustificata con gli importi non percepiti per i mesi estivi, ed anche per la mancata progressione di carriera cui avrebbe avuto diritto se fosse stato di ruolo. SR

**Indennità per malattia professionale...
se ce l'hai noi la scopriamo!!!**
Ho un dolore articolare alla schiena e alle mani...
La mano non stringe più, mi cadono le cose...
Mi è calata la vista...
Ho dei problemi di udito...
Ho una tosse che mi assale e non mi da tregua...
Sei sicuro che questi sintomi non siano riconducibili al tuo lavoro?
Rivolgiti ai nostri uffici, valuta con noi e con i nostri medici del lavoro se i sintomi che hai sono riconducibili all'attività lavorativa.
Potresti aver diritto ad un'indennità economica per malattia professionale!!!
In tanti non ci pensavano, in molti l'hanno ottenuta

**Malattia professionale...chi ce l'ha non lo sa!!
Noi la scopriamo e te la facciamo indennizzare!!**

Buoni lavoro

Le istruzioni dell'Inps per il rimborso di quelli scaduti

E' possibile ottenere il rimborso dei voucher acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, scaduti in quanto trascorso più di un anno dal giorno dell'emissione, e quelli distribuiti dall'Inps scaduti il 31/12/2012. Per quelli acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, la richiesta di rimborso deve essere presentata alla sede Inps di competenza compilando un apposito modulo (SC52), scarica-

bile dal sito internet dell'Istituto. L'importo del rimborso è pari al netto della quota di gestione attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese. Se i buoni scaduti sono nelle mani del prestatore, l'Inps provvede ad emettere un bonifico domiciliato per l'importo dovuto.

Non sono ancora note le modalità di rimborso dei buoni acquistati presso l'Inps. *CT*

Dipendenti pubblici

Niente indennità di vacanza contrattuale

Niente indennità di vacanza contrattuale aggiuntiva per i dipendenti statali, nemmeno se il provvedimento che la congelava espressamente insieme ai rinnovi contrattuali non dovesse arrivare entro la fine di aprile. L'indennità fu introdotta per il biennio 2010/2011 dalla legge finanziaria 2009, e prolungata fino al 2012 dalla manovra 2010. E' stata poi resa strutturale dalla cd Riforma Brunetta, che l'ha introdotta nel Testo unico del pubblico impiego. L'indennità dovrebbe essere pagata da aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto, ma non automaticamente, poiché l'attribuzione deve avvenire entro i limiti previsti dalla Legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali. *Lucia Ciccaglione*

Produttività

Publicato in GU il decreto ministeriale

E' finalmente approdato in Gazzetta ufficiale il decreto contenente le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro per il 2013. Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, nel rispetto dei Contratti collettivi di

lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, o dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali del 10%. *CT*

Esonero dal lavoro notturno

Nella generalità dei casi il lavoro notturno è ammesso. Nei contratti collettivi vengono stabiliti i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi. La legge vieta espressamente l'impiego nel lavoro notturno di alcune categorie di lavoratori che godono di particolari tutele: tra queste, i lavoratori che assistono familiari con disabilità. In questo caso il divieto non può essere derogato né dalla contrattazione collettiva, né da accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha precisato che può essere

richiesto l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno dai soggetti che risultino già godere dei benefici della L.104/92 o possederne i requisiti richiesti. *Claudio Superchi*

Lavoratori sospesi

Interviene l'Aspi

Grazie ai fondi di solidarietà bilaterali, istituiti per i settori non coperti dalla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), anche i lavoratori appartenenti a questi settori potranno avere l'Aspi in caso di sospensioni o crisi occupazionali. Lo prevede, in via sperimentale per il periodo 2013/2015, la recente Riforma del Lavoro, ripresa da una circolare dell'Inps. I requisiti contributivi necessari per beneficia-

re dell'Aspi, se del caso, sono quelli ordinari: due anni di assicurazione contro la disoccupazione ed un anno di contributi nel biennio precedente il periodo di sospensione. Al pagamento dell'indennità interverranno anche i fondi di solidarietà bilaterali nella misura del 20%. La durata della prestazione non può superare 90 giornate entro il cosiddetto "biennio mobile". *Paolo Bronico*

La durata dell'Aspi a regime

La legge di stabilità 2013 ha modificato la durata dell'Aspi e della mini-Aspi, con decorrenza dal 2016. La durata delle nuove indennità di disoccupazione varierà in relazione all'età del lavoratore. Se ha meno di 55 anni, potrà beneficiare dell'indennità per 12 mesi, ma a tale durata massima, dovranno essere detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se ha almeno 55 anni, la durata massima sarà di 18 mesi, al netto dei periodi di indennità eventualmente beneficiati negli ultimi 18 mesi dalla cessazione del lavoro. *Paolo Bronico*

Golf e badanti

Non è dovuto il contributo per il licenziamento

Il licenziamento di un lavoratore, per giusta causa o meno, oggi ha per l'impresa un costo aggiuntivo d'importo variabile a seconda dell'anzianità aziendale raggiunta dal lavoratore stesso. Questo contributo ha lo scopo di finanziare la Riforma degli ammortizzatori sociali. L'importo a carico dei datori di lavoro è pari

al 41% del massimale Aspi, ogni 12 mesi di attività lavorativa. Sono esentati dal versamento i datori di lavoro domestici. Lo ha precisato l'Inps con una recente circolare dopo che il sospetto che fosse dovuto anche da questi "particolari" datori di lavoro aveva creato molte preoccupazioni. *Paolo Bronico*

Collaboratori co.co.co.

Nuova indennità di disoccupazione

La Riforma del lavoro non ha esteso, come si sperava, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) anche ai collaboratori coordinati e continuativi (coco), che continueranno a beneficiare della indennità a tantum. Sono state escluse dall'Aspi tutte le altre figure appartenenti, a vario titolo, alla Gestione separata Inps. In compenso, la nuova indennità in vigore già da quest'anno, sarà più facile da ottenere, con una disciplina transitoria fino al 2015. Per essere erogata, dovranno risultare soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni riferite all'anno precedente:

- rapporto con unico datore di lavoro/committente (monocommittenza);
- reddito lordo Irpef fino a € 20mila;
- periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno di 2 mesi;
- accredito di almeno 3 mensilità

presso la gestione separata;

- accredito nell'anno di riferimento di una mensilità.

Nel medesimo periodo l'indennità sarà pari al 7% del minimale di reddito per il versamento dei contributi degli artigiani e commercianti (per il 2013 € 14.930), e quindi € 1.045,10, per un numero di mensilità pari al minore tra quelle accreditate e non accreditate l'anno precedente (esempio 1= se i mesi accreditati nell'anno precedente sono 5, quelli non accreditati 7: i mesi per i quali sarà erogata l'indennità saranno 5. Esempio 2= mesi accreditati 10, mesi non accreditati 2: l'indennità sarà erogata per 2 mesi). Dal 2016 il calcolo dell'indennità sarà pari al 5% del minimale per le mensilità utili. Le condizioni da rispettare variano solo per i mesi accreditati, che dovranno essere almeno 4, anziché 3. *Paolo Bronico*

Assegnazione mansioni inferiori

Ammesse solo se assorbite da quelle superiori

Con una recente sentenza la Cassazione ha rigettato il ricorso di un dipendente che chiedeva il risarcimento danni per lo svolgimento di mansioni inferiori al proprio inquadramento contrattuale.


La Suprema Corte ha chiarito che

qualora venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all'inquadramento originario, è legittimo assegnare il dipendente ad attività dequalificanti, a patto che tali attività comportino un impegno temporale circoscritto. *GC*

Buoni Lavoro (voucher)

Facciamo (di nuovo) il punto della situazione

Abbiamo più volte scritto su questo argomento, ma ci troviamo ancora una volta a fare il punto della situazione poiché le recenti evoluzioni normative hanno modificato la disciplina del lavoro occasionale ed accessorio. Con una recente circolare l'Inps, dispone che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono quelle attività di natura "meramente occasionale" che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso dell'anno solare, considerando tutti i committenti. Le stesse prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono superare € 2.000 annui, con riferimento a ciascun committente. Nell'ambito delle attività economiche che possono impegnare i lavoratori con i voucher, le nuove disposizioni intervengono in maniera significativa nell'ambito del settore agricolo e nell'uso dei buoni lavoro. Pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni di età, possono effettuare prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito delle attività agricole stagionali. Le aziende agricole che superano i € 7.000 di volume d'affari, possono utilizzare i buoni lavoro solo per i lavoratori con le suddette caratteristiche, mentre le aziende che sono al di sotto di quel limite, possono utilizzare per qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il committente pubblico può avvalersi dei buoni lavoro, fermo restando i vincoli in materia di contenimento delle spese e del patto di stabilità. I compensi percepiti dal lavoratore extracomunitario sono utili alla determinazione, **in maniera integrativa**, del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. Non sono più previste esclusioni di attività e categorie di lavoratori impegnabili, ad eccezione, come sopra detto, per l'attività agricola stagionale. Pertanto, per la quasi totalità dei settori produttivi, qualsiasi soggetto può svolgere attività di lavoro occasionale accessorio (disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi, dipendenti full-time o part-time, pensionati, studenti, cassaintegrati, ecc.). E' opportuno che il datore di lavoro acquisisca dal lavoratore una dichiarazione relativa al non superamento degli importi massimi annuali. Essendo una prestazione di tipo occasionale ed accessorio, non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Il compenso del prestatore che ha svolto l'attività occasionale ed accessorio, è esente da ogni imposizione fiscale, e non incide sullo stato di disoccupazione. *GC*



Le indennità per gli invalidi civili

Conoscerle per beneficiarne

Continuiamo la redazione delle provvidenze economiche riconoscibili agli invalidi civili. **In questo numero: l'assegno mensile di assistenza, la pensione e l'indennità di comunicazione per i non udenti.**

L'assegno mensile di assistenza spetta agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%. Gli altri requisiti:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- cittadinanza italiana, comunitaria ma residenti in Italia, extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE;
- reddito annuo personale non superiore a € 4.738,63;
- iscrizione alle liste di collocamento;
- non svolgere attività lavorativa.

L'iscrizione nelle liste di collocamento è possibile anche se l'invalido svolge una attività lavorativa di entità minima, e se ha un reddito non superiore a € 4.500 per lavoro autonomo, o € 7.500 per lavoro dipendente. Questa ultima ipotesi però, potrebbe pregiudicare il diritto all'assegno per superamento del limite di reddito. L'assegno viene concesso anche in assenza di iscrizione alle liste di collocamento se l'interessato è stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica. L'importo dell'assegno per il 2013 è di € 275,87 per 13 mensilità. È incompatibile con altre pensioni di invalidità erogate da altri istituti (es, Inps, Inpdap, ecc.), con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento del 65° anno di età, l'assegno viene trasformato in assegno sociale. **La pensione per i non udenti.** In favore dei sordomuti è disposto l'assegno mensile di assistenza, denominata anche "pensione". Dal 2006 la definizione di "sor-

domuto" è stata sostituita con il termine "sordo". Si considera "sordo civile" il soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che ha compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La condizione sanitaria viene accertata dall'apposita Commissione di accertamento. Gli altri requisiti:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- cittadino italiano o comunitario residente in Italia; extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE;
- non disporre di un reddito personale superiore a € 16.127,30;

L'importo della "pensione" per il 2013 è € 275,87 per 13 mensilità. È incompatibile con altre provvidenze concesse per la stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del 65° anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

L'indennità di comunicazione per i non udenti. È una provvidenza economica concessa

ai non udenti con criteri diversi a seconda che l'interessato sia maggiorenne o minore, e se in quest'ultimo caso, ha più o meno di 12 anni, ed al grado di ipoacusia accertata. Per il minore di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Per il maggiore di 12 anni, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni. In aggiunta al requisito sanitario, l'interessato deve essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, oppure extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE. Non ci sono limiti di reddito da rispettare. L'importo dell'indennità per il 2013 è € 249,04 per 12 mensilità. L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori), con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. È invece cumulabile con l'accompagnamento e spetta anche in caso di ricovero in Istituti specializzati. **Claudio Superchi**

Invalidi ed indennità di malattia

È a carico del datore di lavoro

Il trattamento economico di malattia degli invalidi e mutilati civili è a carico del datore di lavoro. Questa la posizione espressa dal Ministero del Lavoro con la risposta ad un interpellato. Il congedo di 30 giorni può essere richiesto da tutti i lavoratori con un'invalidità accertata superiore al 50% e bisognosi di cure. Il Ministero ritiene che il congedo per cure debba essere calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, e che deve essere sostenuto interamente dal datore di lavoro e non dall'Inps. **Claudio Superchi**

GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	viale Della Vittoria, 177 - tel 0922 22970 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Savonarola, 27 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	corso Stamina 29 - tel. 071 200437 fax 071 54484	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Frax. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5539306 fax 080 5580606	PALERMO	via Notarbartolo, 5 - tel e fax 091 6261870
BARLETTA-ANDRIA TRANI	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
BELLUNO	via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PAVIA	corso Mazzini, 6 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611 - fax 0824 22721	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
COMO	via Teresa Ciceri, 12 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CROTONE	via Vittorio Veneto, 138 - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
GENOVA	via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
IMOLA	via Riccione, 4 - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERCELLI	via Fratelli Bandiera, 16 - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440	VERONA	via San Nazaro, 25 - tel. 045/597939
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MASSA CARRARA E LUCCA	Via S. Giorgio 50, Lucca tel 0583 5895212	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

Pensioni e limiti di reddito per gli invalidi totali

L'Inps si ferma ma la Cassazione insiste!

Redditi della famiglia, o solo i redditi dell'invalido? Il buon senso (e la norma) dice "solo il reddito dell'invalido". Ma in questa Italia c'è ancora spazio per il buon senso?! Riassumiamo i fatti: a fine anno l'Inps informava che si sarebbe adeguato all'indirizzo espresso dalla Cassazione, in merito al reddito da prendere in considerazione per la concessione (o meno) della pensione agli invalidi civili totali. Fino al 2012 il limite teneva conto solo dei redditi dell'invalido, dal 2013 si sarebbero dovuti considerare anche quelli del coniuge. Le conseguenze: gli invalidi totali, titolari insieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a € 16.127,30 avrebbero perso la pensione di € 275,87/mese. La vibrante protesta dei sindacati e delle associazioni hanno costretto l'Inps a ritornare sui suoi passi: per la pensione di inabilità civile si continua a fare riferimento al solo reddito dell'invalido. A distanza di due mesi interviene di nuovo la Cassazione: il reddito a cui fare riferimento è quello dell'invalido e del coniuge! Giurisprudenza contro buon senso, chi vincerà?! Il verdetto alla prossima "puntata". **Claudio Superchi**

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità
• Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica •
Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente
riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma